

INTELLIGIBILE
Art. 25, 27



400.71

Avvocatura Generale dello Stato

COD. AVV. POST. 00100

Più pronta a nota

del 26.6.2001
Div. Sez. N. 10057005

~~10057005~~

Roma 20

1589
REGISTRI

103308
Postura N. 12411/01-109
Cons. N. 12411/01-109
Stipo

Scia

da citare integralmente nella risposta

Allegati N. 2

OGGETTO: Interessi e rivalutazione monetaria.

Sentenza della Corte Costituzionale n. 136 del 9.5.2001

MINISTERO dell'ECONOMIA e delle FINANZE
Dipartimento dell'Amministrazione Generale
del Personale e dei Servizi del Tesoro
Servizio Centrale del Personale
Ufficio XIV
ROMA

MINISTERO DEL TESORO.
DIPARTIMENTO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro
Servizio Centrale del Personale
Ufficio XIV
14 OTT 2001
0090387
Prot. n.

La legge n.312 del 1980 ha dato ai dipendenti civili e militari dello Stato (salvo specifiche eccezioni) un nuovo assetto, sostituendo al sistema delle carriere quello delle qualifiche funzionali.

A tal fine, dopo che in data 8.11.1988 un'apposita commissione ha individuato i profili professionali compresi in ciascuna qualifica e valutato la corrispondenza tra le vecchie carriere e i nuovi profili, si è proceduto all'inquadramento, mediante provvedimenti individuali, nelle qualifiche funzionali col corrispondente livello retributivo.

Con giurisprudenza costante, il Consiglio di Stato ha individuato in tale data il *die* a quo della decorrenza degli interessi degli accessori.

Per porre rimedio all'onere economico derivante dalla interpretazione giurisprudenziale, con l'art.26, comma 4, L. 23.12.1988 n.448, è stato stabilito che le somme corrisposte al personale del comparto ministeri per effetto del censato inquadramento non danno luogo né ad interessi né a rivalutazione monetaria; la esclusione degli accessori è stata disposta anche riguardo le somme liquidate sui trattamenti pensionistici in conseguenza dell'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n.1 del 1991.

Il maggior beneficio economico per i dipendenti dello Stato è costituito dalla rivalutazione monetaria delle somme corrisposte per effetto del censato inquadramento.

E' non pertinente l'eccezione di cui all'art. 25, 27.



Avvocatura Generale dello Stato

pag. 3

- la sentenza della Corte Costituzionale non ha influenza sul corso della prescrizione del diritto agli interessi e rivalutazione;
- la prescrizione del diritto agli interessi e rivalutazione è iniziata a decorrere dall'8.11.1988, per cui hanno efficacia gli atti interruttivi intervenuti successivamente a tale data, non ha invece efficacia interruttiva l'eventuale diniego (esplicito o tacito) da parte dell'Amministrazione;
- la sentenza della Corte Costituzionale non vale a riaprire i termini della già intervenuta prescrizione in quanto il vizio di illegittimità costituzionale non ancora dichiarato, costituisce una mera difficoltà di fatto all'esercizio del diritto (in tal senso v. Corte Conti, Sez. III, pensioni civili, 4.3.1994 n.70948; Sez. contr. Friuli V.G. 17.4.1996 n.49; Sez. giur. Emilia Romagna 22.4.1997 n.242).

Infine, per quanto riguarda i crediti per differenze pensionistiche, a seguito della sentenza della Corte costituzionale 8.1.1991 n.1, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell' art.3, co.1, DL 16.9.1987 n.379 nella parte in cui ha escluso dai miglioramenti economici coloro che sono andati in pensione anteriormente all' 1.1.1979, valgono le considerazioni in precedenza esposte, tenuto presente che il *dies a quo* del corso della prescrizione va individuato nel giorno in cui hanno avuto decorrenza i benefici economici del citato DL n.379.

Invero, analogamente ai crediti di lavoro (la cui disciplina è stata estesa alla materia previdenziale per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n.156/91 e 196/93), per i crediti pensionistici gli interessi e la rivalutazione costituiscono una componente essenziale dell'obbligazione con la conseguente applicabilità anche ad essi del regime prescrizione relativo al credito base.

Se, stante la imprescrittibilità del diritto a pensione, la riliquidazione del trattamento di quiescenza va disposta senza limiti di tempo, va fatta comunque salva la prescrizione quinquennale dei ratei pregressi (Cass. 1.12.1994 n.10283; Corte Conti, Sez. App. III, 3.6.1998 n.145; Corte Conti, Sez. giur. Lazio, 5.1.1997 n.2464).

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO